



Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

Il ruolo dell' RLS e quello del Lavoratore

Il **TUSL** è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Il d.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, il d.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

L'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 enuncia i **compiti del RLS** (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sia esso aziendale o territoriale o di sito produttivo. Individua quindi tutti i compiti e le facoltà di un RLS.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) **accede ai luoghi di lavoro;**
- b) è **consultato** preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in azienda;
- c) è **consultato** sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è **consultato** in merito all'organizzazione della formazione di cui sono destinatari i lavoratori, i preposti, gli addetti al servizio prevenzione e alla lotta antincendio;
- e) **riceve le informazioni e la documentazione** aziendale relativa alla **valutazione dei rischi e le misure di prevenzione (DVR)**, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- f) **riceve le informazioni** provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) **riceve** una formazione adeguata;
- h) **promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
- l) **partecipa** alla riunione periodica;
- m) **fa proposte** in merito all'attività di prevenzione;
- n) **avverte il responsabile dell'azienda dei rischi** individuati nel corso della sua attività;
- o) **può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

Il RLS su sua richiesta, per lo svolgimento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il RLS è tenuto al rispetto delle norme a tutela della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) e del segreto industriale.

Il lavoratore e i suoi obblighi rispetto al TUSL

Il TUSL ritiene indispensabile che i lavoratori siano in grado di contribuire, con una partecipazione equilibrata ..., all'adozione delle necessarie misure di sicurezza (art. 11 paragrafo 1).

E la normativa dell'attuale Testo Unico – che identifica il lavoratore come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari - si applica dunque "a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all'interno dell'impresa". L'articolo 2 comma 1 lettera a) del TU riporta tutte le equiparazioni alla definizione di lavoratore. Ricordiamo che con il D.Lgs. 106/2009 a tale definizione non sono più equiparati i volontari.

L'articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 riporta gli obblighi del lavoratore:

1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo;
- g) **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare ai programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi ai controlli sanitari previsti** dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono **attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Appare pertanto evidente che la legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il TUSL è caratterizzata da un principio dominante: **il lavoratore è il primo garante della sicurezza in azienda.**

Il suo comportamento unito al suo impegno a rispettare le modalità di esercizio di lavoro, osservando le norme sulla prevenzione e sicurezza, contribuiscono ad assegnargli un ruolo attivo all'interno di quella parte



dell'organizzazione aziendale che si adopera costantemente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori all'interno dell'azienda.

Pertanto il lavoratore, cooperando con il datore di lavoro, è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all'interno dell'azienda in cui lavora, adoperandosi direttamente ed immediatamente per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni non solo ai dipendenti, ma a tutti i presenti all'interno dell'azienda.

Il lavoratore per adempiere gli obblighi di "segnalazione" previsti dall' art.20 Dlgs 81/2008 deve rivolgersi al "Preposto" che può essere un Dirigente , un Quadro un Impiegato o anche un Operaio.

Il Preposto è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

I compiti dei preposti riguardano:

- il controllo dei lavoratori per verificare il rispetto delle leggi e delle norme aziendali che attengono la salute e la sicurezza sul lavoro;
- l'utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione;
- la vigilanza sulla presenza di rischi imminenti o di pericoli immediati;
- la direzione delle operazioni di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;
- la partecipazione periodica ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Normalmente il preposto (o ASPP, addetto servizio prevenzione e protezione) è il "quadro aziendale" diretto superiore del lavoratore nell' unità produttiva, incaricato dal Datore di Lavoro e pertanto riportato nel DVR.

Esempi:

Es. Quando un macchinista chiede la sostituzione del mezzo di trazione per guasto al climatizzatore non applica la Circolare Maestrini, applica l' Art. 20 D.lgs 81/2008, a tutela della propria salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

Es. Quando il Datore di Lavoro non raramente con il potere disciplinare sanziona il lavoratore per concorso nell' infortunio, applica l' art. 20 D.lgs 81/2008, imputando al Lavoratore scarsa cura della propria salute e sicurezza;

Es. Un Preposto è il Responsabile Linea Qualità.

Il D.lgs 81/2008 pertanto esplicitamente quanto implicitamente

... "riconosce diritti e doveri al Lavoratore e la Legge non ammette ignoranza !"

Bologna, 20-04-2016

